

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

Fondosviluppo FVG S.p.A. - P. IVA e Codice Fiscale n. 02803350301 rappresentato in quest'atto dal Presidente Graffi Brunoro Giuseppe in qualità di legale rappresentate (di seguito "**Fondosviluppo FVG**").

e

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., con sede legale in Trento, Via Segantini n. 5, capitale sociale deliberato di Euro 1.263.600.000,00, versato per Euro 952.031.808,00, iscrizione al Registro delle Imprese di Trento e C.F. n. 00232480228, Rappresentante del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220, Società iscritta all'Albo delle Banche – ABI 03599, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, nella persona del Signor Alberti Paolo, giusta delibera del Consiglio d'amministrazione del 10/12/2018 (di seguito "**CCB**" oppure "**Cassa Centrale Banca**")

(Fondosviluppo FVG e Cassa Centrale Banca congiuntamente le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**")

premesso che

- A)** Cassa Centrale Banca, in qualità di capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, svolge, tra il resto, attività di rappresentanza e promozione a favore delle Banche aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo medesimo (di seguito "**BCC-CR**" oppure "**Banche**" oppure singolarmente "**Banca**");
- B)** Fondosviluppo FVG è lo strumento attraverso il quale le cooperative aderenti a Confcooperative FVG contribuiscono alla promozione di nuove imprese e nuovo lavoro;
- C)** le società cooperative, i loro consorzi e le società controllate da cooperative o consorzi aderenti a Confcooperative FVG (di seguito "**Enti Beneficiari**" oppure singolarmente "**Ente Beneficiario**") aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia sono abilitati a presentare progetti e richieste che si propongono finalità ed obiettivi di promozione, solidarietà, sviluppo ed innovazione del sistema cooperativo, anche per il tramite delle strutture territoriali di Confcooperative FVG;
- D)** è interesse delle Parti accordarsi per facilitare l'accesso al credito degli Enti Beneficiari, attraverso l'erogazione di finanziamenti destinati:
 - ad anticipare l'intervento pubblico che verrà corrisposto a fronte di programmi volti alla creazione di occupazione, ad investimenti e ricapitalizzazioni;
 - al sostegno delle capitalizzazioni e degli investimenti aziendali;
 - al sostegno del capitale circolante;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Accordo, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse ed Allegati

1. Le premesse, gli allegati ed i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo:

Allegato A) Regolamento per l'erogazione di finanziamenti destinati (di seguito, "**Regolamento**):

- ad anticipare l'intervento pubblico che verrà corrisposto a fronte di programmi volti alla creazione di occupazione, ad investimenti e ricapitalizzazioni;
- al sostegno delle capitalizzazioni, degli investimenti aziendali ed al sostegno del capitale circolante.



Allegato B) Condizioni di accesso ai finanziamenti
Allegato C) Atto di adesione Banca

Art. 2 – Oggetto della convenzione

1. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti intendono regolare, come di fatto regolano, i loro reciproci rapporti, diritti ed obblighi relativamente alla concessione di finanziamenti (di seguito, "Finanziamenti" oppure singolarmente "Finanziamento") da Cassa Centrale Banca e/o dalla Banca (singolarmente o in pool) agli Enti Beneficiari, in esecuzione dell'Accordo stesso; a fronte di tali Finanziamenti Fondosviluppo FVG provvede ad accendere presso la Banca Depositaria un apposito conto infruttifero, in conformità alle previsioni dell'Accordo e degli Allegati, con particolare riferimento a quanto indicato all'Allegato "A".

Art. 3 – Azioni ulteriori

1. L'oggetto del presente Accordo non esclude la possibilità delle parti di individuare e realizzare altre specifiche azioni non contemplate nello stesso, comprese quelle per incentivare l'avvio di ulteriori rapporti operativi delle Banche aderenti al presente Accordo.
2. Ogni azione non contemplata dovrà, comunque, essere oggetto di accordo preventivo tra le Parti, con il preciso scopo di coordinare gli interventi che saranno in linea con i comuni indirizzi.

Art. 4 – Durata

1. Il presente Accordo ha la durata sino al 31/12/2020; esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno in mancanza di disdetta di una delle parti, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata ovvero poste elettronica certificata entro tre mesi dalla sua scadenza.
2. Dopo la scadenza dell'Accordo, le Banche sono comunque tenute a garantire tutte le condizioni previste dall'Accordo ai Finanziamenti ancora in essere e fino alla loro completa estinzione.

Art. 5 – Condizioni di accesso ai finanziamenti

1. Le condizioni di accesso ai Finanziamenti sono contemplate dall'allegato B.

Art. 6 – Privacy

1. Le Parti, nell'ambito del trattamento dei dati effettuato in virtù dell'esecuzione del presente Accordo, si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei Provvedimenti emanati in materia di privacy dalle Autorità competenti.
2. Le Parti si impegnano, altresì, ad eseguire ogni attività di loro competenza nel pieno rispetto della predetta normativa. Il trattamento dei dati personali oggetto di tale accordo verrà eseguito dalle Parti in qualità di autonomi Titolari, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e/o integrazioni, per le finalità inerenti all'esecuzione dell'Accordo stesso.

Art. 7 – Riservatezza

1. Le Parti, salvo obblighi di legge o regolamenti o ordini di competenti Autorità, si impegnano a mantenere la massima riservatezza sull'Accordo e su tutte le informazioni, notizie, dati e documenti, comprese idee, progetti o know-how, relativi alle Parti e/o alla Banca (di seguito, "Dati Riservati"), di cui siano o vengano in possesso o a conoscenza nel corso delle trattative o nell'esecuzione dell'Accordo. L'obbligo di riservatezza rimarrà fermo anche successivamente alla cessazione dell'Accordo, fino a quando i Dati Riservati verranno divulgati da parte del legittimo titolare o diverranno legittimamente di pubblico dominio.

Art. 8 – Antiriciclaggio, trasparenza, usura

1. Le Parti si impegnano al rispetto delle Norme e dei Regolamenti volti alla prevenzione dell'utilizzo del

sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al d.lgs. n. 231/07 e s.m.i., ed alle relative disposizioni di attuazione.

2. Le Parti si impegnano altresì al rispetto della normativa in tema di usura e, di conseguenza, alla comunicazione reciproca di tutti gli elementi necessari al calcolo del tasso effettivo globale (TEG) di ciascun Finanziamento.
3. Le Parti si impegnano al rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria e su ogni altra disposizione emanata tempo per tempo da Banca d'Italia avente ad oggetto l'attività regolata dal presente Accordo.

Art. 9 – Responsabilità delle Parti

1. Ciascuna delle Parti è responsabile della corretta e diligente esecuzione delle obbligazioni di cui all'Accordo.
2. Ciascuna Parte sarà direttamente responsabile, nei confronti delle competenti Autorità e dei terzi, delle conseguenze derivanti da propri comportamenti errati, negligenti od omissivi e, in relazione a ciò, terrà l'altra Parte indenne da ogni danno, costo, pregiudizio od onere. Nel caso in cui Fondosviluppo FVG non adempia agli obblighi posti a suo carico dalla presente Convezione e da ciò scaturisca una responsabilità in capo a CCB e/o alla BCC-CR, Fondosviluppo FVG sarà tenuta a mantenere CCB e/o la BCC-CR indenni e manlevate da ogni conseguenza che ne possa derivare.
3. Fondosviluppo FVG prende atto che CCB e/o ciascuna BCC-CR hanno adottato un codice etico (di seguito il **"Codice Etico"**) ed un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. (di seguito il **"Modello 231"**). L'adozione del Modello 231 di CCB e di ciascuna BCC-CR ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto decreto legislativo e di evitare l'applicazione delle relative sanzioni. Copia del Codice Etico di CCB e di ciascuna BCC-CR, del quale Fondosviluppo FVG dichiara espressamente di conoscere ed accettare i contenuti, è consultabile all'interno del sito internet di CCB e/o di ciascuna BCC-CR. Resta inteso che quanto espresso al presente comma varrà in relazione alla BCC-CR che hanno adottato un Codice Etico e un Modello 231.
4. Fondosviluppo si impegna, altresì, a comunicare a CCB e a ciascuna BCC-CR aderente i provvedimenti, anche non definitivi (sentenza o decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) pronunciati dall'Autorità Giudiziaria nei confronti dei suoi dipendenti o dei componenti degli organi sociali, per i reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Art. 10 – Marchi

1. Nell'esecuzione dell'Accordo, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 2, le Parti potranno utilizzare i reciproci marchi solo previo consenso del legittimo titolare il quale dovrà anche determinare le relative modalità e forme di utilizzo. In relazione a siffatto uso, che avverrà in ogni caso a titolo non esclusivo e non trasferibile, nessun corrispettivo sarà dovuto, essendo lo stesso soddisfacente degli interessi specifici e propri di entrambe le Parti in relazione all'esecuzione della Accordo.
2. L'avvio di qualsiasi iniziativa commerciale che presupponga l'utilizzo dei marchi di CCB e/o della Banca non potrà essere avviata da Fondosviluppo FVG senza la preventiva approvazione di CCB e/o della Banca. Parimenti, l'avvio di qualsiasi iniziativa commerciale che presupponga l'utilizzo del marchio di Fondosviluppo FVG non potrà essere avviata da CCB e/o dalla Banca senza la preventiva approvazione di Fondosviluppo FVG.

Art. 11 – Adesione delle Banche

1. Le Parti concordano che l'accordo potrà essere esteso alle Banche, aventi sede legale nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che hanno aderito al Gruppo Bancario Cooperativo di cui Cassa Centrale Banca è Capogruppo e che ne facciano espressa richiesta
2. L'estensione dell'accordo sarà formalizzata per iscritto mediante dichiarazione di adesione (di seguito,

"Atto di Adesione") debitamente sottoscritta digitalmente dalla Banca aderente in conformità al modello riportato in allegato C) al presente Accordo. L'Atto di Adesione dovrà essere trasmesso, unitamente a copia dell'Accordo, tramite PEC, da parte della Banca aderente a Cassa Centrale Banca ed a Fondosviluppo FVG.

3. L'adesione all'Accordo da parte della Banca aderente si perfeziona a decorrere dalla data di ricezione da parte di Fondosviluppo FVG della citata comunicazione a mezzo PEC (di seguito, "Data di Efficacia") ed ha la medesima durata prevista all'articolo 4, con tacito rinnovo e facoltà di disdetta ai sensi del citato articolo 4.
4. A decorrere dalla Data di Efficacia, la Banca aderente assume gli obblighi ed acquista i diritti previsti dall'Accordo.
5. La perdita in capo ad una Banca aderente della qualità di aderente a Cassa Centrale Banca comporta, in via automatica, l'immediato scioglimento nei suoi confronti (ma senza effetti per le operazioni già in essere) dell'Accordo.
6. In ogni caso, Cassa Centrale Banca non risponde per inadempimenti all'Accordo o per responsabilità di qualsiasi tipo da esso derivanti imputabili ad alcuna delle Banche aderenti.

Art. 12 – Condizioni di accesso ai finanziamenti

1. In qualsiasi momento le Parti potranno concordemente ridefinire qualsiasi clausola o condizione dell'Accordo, senza pregiudizio delle restanti clausole e condizioni.


Art. 13 – Elezione di domicilio e foro competente

1. Agli effetti del presente Accordo le Parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente, quanto a Cassa Centrale Banca presso la propria sede in Trento, Via Segantini n. 5, pec agevolato@pec.cassacentrale.it e quanto a Fondosviluppo FVG presso la propria sede in Udine, Viale Giovanni Paolo n. 15, pec confsviluppo@pec.confcooperative.it. Per le Banche aderenti, agli indirizzi indicati nei rispettivi Atti di adesione di cui all'Allegato C.
2. Le Parti convengono che per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Udine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Udine, 07/02/2019


Fondosviluppo FVG S.p.A.


Cassa Centrale Banca
Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI:

- **AD ANTICIPARE L'INTERVENTO PUBBLICO CHE VERRÀ CORRISPOSTO A FRONTE DI PROGRAMMI VOLTI ALLA CREAZIONE DI OCCUPAZIONE, AD INVESTIMENTI E RICAPITALIZZAZIONI**
- **AL SOSTEGNO DELLE CAPITALIZZAZIONI E DEGLI INVESTIMENTI AZIENDALI**
- **AL SOSTEGNO DEL CAPITALE CIRCOLANTE**

Art. 1

Le domande di Finanziamento presentate dagli Enti Beneficiari, redatte su appositi modelli, sono inoltrate a Fondosviluppo FVG per il tramite di Confcooperative nelle sue articolazioni regionale e provinciali. Le domande devono essere corredate della lettera di accompagnamento della Confcooperative di riferimento. Tali domande sono ritenute ammissibili se, nel rispetto delle condizioni di accesso previste, sono destinate:

- a) ad anticipare l'intervento pubblico che verrà corrisposto a fronte di programmi volti alla creazione di occupazione, ad investimenti e ricapitalizzazioni. Per intervento pubblico si intendono gli interventi contributivi a fondo perduto concessi da Enti pubblici, escluse le prestazioni fatturate agli Enti pubblici e alla domanda deve essere allegata copia del provvedimento;
- b) al sostegno finanziario delle capitalizzazioni e delle iniziative volte alla realizzazione di investimenti aziendali materiali e immateriali, ricomprendendovi anche l'acquisto di scorte nel limite del 30% degli investimenti, da effettuare o effettuati nei 6 mesi antecedenti la domanda;
- c) al sostegno alla liquidità aziendale, per spese da effettuare o effettuate nei 3 mesi antecedenti la domanda. Per liquidità aziendale si intendono a titolo esemplificativo il pagamento verso i dipendenti, i fornitori per l'acquisto di scorte, ecc.

Art. 2

Sono soggetti ammissibili (di seguito, "**Soggetti Ammissibili**") ai benefici del presente Regolamento:

- a) Confcooperative nelle sue articolazioni regionale e provinciali e le società da esse partecipate che svolgono attività strumentali alle società cooperative e/o i loro consorzi aderenti a Confcooperative FVG;
- b) le cooperative e/o i loro consorzi aderenti a Confcooperative FVG aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- c) le società controllate da cooperative o consorzi aderenti a Confcooperative FVG aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

Fondosviluppo FVG trasmette alla Banca il proprio parere unitamente alla domanda di intervento.

Art. 4

La Banca, ferma la discrezionalità dei propri organi deliberanti sul merito creditizio, potrà concedere:

- a) finanziamenti per le finalità di cui al punto a) dell'art. 1 dell'Accordo, da rimborsare in un'unica soluzione all'atto dell'incasso dell'intervento pubblico e comunque non oltre i 24 mesi dall'erogazione;
- b) finanziamenti per le finalità di cui al punto b) dell'art. 1 dell'Accordo, fino alla durata massima di 84 mesi (comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento), da rimborsare mediante un piano di ammortamento di rate costanti posticipate, comprensive di capitale ed interessi, con periodicità trimestrale alle scadenze 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
- c) finanziamenti per le finalità di cui al punto c) dell'art. 1 dell'Accordo, fino alla durata massima di 24 mesi (comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento), da rimborsare mediante un piano di ammortamento di rate costanti posticipate, comprensive di capitale ed interessi, con periodicità trimestrale alle scadenze 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.



I Finanziamenti dovranno essere erogati dalla Banca in un'unica soluzione.

Art. 5

Il tasso nominale annuo massimo che la Banca si impegna ad applicare ai Finanziamenti sarà pari a:

- 1,00% (uno percento) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 dell'Accordo;
- 2,00% (due percento) per gli interventi di cui alla lettera c) dell'art. 1 dell'Accordo.

Ai fini della definizione del tasso di interesse che regola il Finanziamento si precisa che:

- il tasso nominale annuo resta fisso per tutta la durata del Finanziamento;
- il tasso di cui sopra sarà applicato solo ai Soggetti Ammissibili ai quali, secondo i sistemi di valutazione in essere presso la Banca, venga attribuita una classe di rischio da 1 a 6 del Modello di scoring CUSomer PROFILE;
- per i Soggetti Ammissibili diversi dai precedenti, la Banca potrà applicare una maggiorazione al tasso di interesse e/o richiedere il rilascio di garanzie integrative;
- il tasso massimo applicabile ai Finanziamenti non potrà comunque superare rispettivamente:
 - 3,00% (tre percento) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 dell'Accordo;
 - 4,00% (quattro percento) per gli interventi di cui alla lettera c) dell'art. 1 dell'Accordo.

Art. 6

I massimali per operazione sono fissati:

- per le finalità di cui al punto a) dell'art. 1 dell'Accordo, in ragione di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per durata fino a 12 mesi e Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per durata oltre 12 mesi e fino a 24 mesi;
- per le finalità di cui al punto b) dell'art. 1 dell'Accordo, in Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
- per le finalità di cui al punto c) dell'art. 1 dell'Accordo, in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Art. 7

La Banca si impegna altresì:

- a rispettare un limite massimo per le spese di istruttoria pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque percento);
- a non prevedere penali per estinzione anticipata;
- ad evadere le richieste di sostegno finanziario presentate dai Soggetti Ammissibili in tempi brevi (non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione del completo set documentale) creando una corsia preferenziale per l'esame delle richieste. A tal fine mette a disposizione un referente indicato nell'Atto di adesione;
- a comunicare l'esito della richiesta ai Soggetti Ammissibili e a Fondosviluppo FVG di norma entro 22 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa richiesta dalla stessa Banca.

Per quanto non indicato nei punti precedenti si potrà fare riferimento ai fogli informativi consultabili presso tutti gli sportelli della Banca e pubblicati sui siti internet.

Art. 8

Fondosviluppo FVG provvede ad accendere presso CCB, in qualità di Banca Depositaria, un apposito conto infruttifero di interessi (di seguito, "C/c infruttifero") sul quale si impegna sin d'ora a mantenere una giacenza (di seguito, "Giacenza minima") per un importo equivalente alla somma, calcolata alla fine di ogni trimestre solare sulla base dei piani di ammortamento in essere alla data di stipula del contratto di Finanziamento (di seguito, "P.d.a. originari"), del complesso dei debiti residui relativi ai Finanziamenti. Qualsivoglia successiva modifica ai P.d.a. originari (moratorie, posticipi di scadenze, ecc.) non si rifletterà in analogo variazione ai fini del calcolo della Giacenza minima, che prescinde altresì dall'effettivo pagamento delle rate del piano di ammortamento da parte dei Soggetti Ammissibili.

Le somme depositate sul C/c infruttifero si intendono vincolate fino alla chiusura, per qualsiasi causa (scadenza naturale, rimborso anticipato, default dei Soggetti Ammissibili, ecc.) dei Finanziamenti e le somme eccedenti la Giacenza minima, come sopra calcolata, potranno essere svincolate in qualunque momento a discrezione di Fondosviluppo FVG. In ogni caso, si stabilisce fin d'ora che sarà cura della Banca provvedere a trasferire dal C/c infruttifero ad un conto remunerato al tasso ordinario le somme che, per effetto dei rimborsi, risultassero eccedenti la Giacenza minima. Si precisa che, in nessun caso, tali somme potranno essere utilizzate quale garanzia a rimborso dei Finanziamenti.

La Banca si impegna:

- ad inviare alla Banca Depositaria i P.d.a. originari dei Finanziamenti entro 15 giorni dalla relativa data di stipula del contratto e comunque entro la scadenza del primo trimestre solare;
- a comunicare alla Banca Depositaria l'avvenuta estinzione dei Finanziamenti, entro 15 giorni e comunque entro la scadenza del trimestre solare.

Art. 9

Al fine di consentire la tempestiva erogazione dei Finanziamenti, Fondosviluppo FVG dispone versamenti a favore del C/c infruttifero, anche in più soluzioni, per un importo (di seguito, "Importo") pari all'ammontare da erogare di ciascun Finanziamento. Ciascun versamento:

- è richiesto dalla Banca a CCB, in qualità di Banca Depositaria, con congruo preavviso;
- è effettuato da Fondosviluppo FVG, in conformità a motivata richiesta della Banca Depositaria, tempestivamente e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla singola richiesta.

L'erogazione di ciascun Finanziamento è subordinata all'effettivo versamento dell'Importo da parte di Fondosviluppo FVG a favore del C/c infruttifero.

Contestualmente all'erogazione del Finanziamento da parte della Banca al Soggetto Ammissibile e previo versamento dell'Importo da parte di Fondosviluppo FVG a favore del C/c infruttifero, la Banca Depositaria provvede a costituire un deposito, intestato alla Banca affidante, per un ammontare pari all'Importo. Tale provvista, infruttifera di interessi, sarà adeguata trimestralmente, in conformità al precedente art. 8.

Art. 10

Fondosviluppo FVG si impegna a divulgare fra gli aderenti a Confcooperative FVG il contenuto dell'Accordo dandone notizia tramite la News Letter e/o attraverso altri canali e fornendo agli stessi i riferimenti per la presa di contatto con le referenti strutture della Banca.



ALLEGATO "B"
CONDIZIONI DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI

FIN.COOP FVG

FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA COOPERATIVO LEGATO A CONF COOPERATIVE FVG

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Concessione di finanziamenti per l'aumento della produttività, dell'innovazione, dell'occupazione e della funzionalità del sistema cooperativo legato a Confcooperative FVG.

In tutti i casi viene data priorità alle nuove cooperative o consorzi di cooperative aderenti a Confcooperative FVG, intendendosi per tali quelle costituite da non più di tre anni.

La creazione di nuova occupazione o la difesa dei livelli in essere con investimenti destinati all'innovazione tecnologica restano i criteri fondamentali per valutare la validità dei programmi.

Soggetti ammissibili	<ul style="list-style-type: none"> • Confcooperative nelle sue articolazioni regionale e provinciali e le società da esse partecipate che svolgono attività strumentali alle società cooperative e/o i loro consorzi aderenti a Confcooperative FVG; • Le cooperative e/o i loro consorzi aderenti a Confcooperative FVG aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia; • Le società controllate da cooperative o consorzi aderenti a Confcooperative FVG aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Documentazione sempre necessaria	<p>Le domande di finanziamento, redatte sugli appositi modelli distribuiti da Fondosviluppo FVG S.p.A., vanno inoltrate direttamente a quest'ultimo oppure per il tramite di Confcooperative nelle sue articolazioni regionale e provinciali. In ogni caso, le domande devono essere corredate della lettera di accompagnamento della Confcooperative di riferimento.</p> <p>Alla domanda va sempre allegata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lettera di accompagnamento della Confcooperative provinciale competente per territorio; • Piano di impresa; • Copia degli ultimi due bilanci approvati; • Situazione contabile aggiornata; • Copia della visura C.C.I.A.A.; • Preventivi e/o fatture di spesa.

Intervento a) Anticipazioni contributi pubblici e nuove iniziative di sviluppo

Modalità	<ul style="list-style-type: none"> • Anticipazione contributi pubblici e nuove iniziative di sviluppo • Restituzione mediante unica soluzione all'atto dell'incasso dell'intervento pubblico e comunque alla scadenza dell'anticipazione 	
Iniziativa ammissibili	Programmi aziendali riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> - Investimenti aziendali; - Programmi di capitalizzazione. 	
Condizioni e Caratteristiche		
Durata finanziamento	Fino a 12 mesi	Fino a 24 mesi
Rimborso	in un'unica soluzione all'atto dell'incasso dell'intervento pubblico	
Importo minimo	5.000,00 euro	5.000,00 euro
Importo massimo	250.000,00 euro	150.000,00 euro
Tasso di interesse massimo	1,00% (per classe di rischio da 1 a 6 CUSomer PROFILE) 3,00% (negli altri casi)	
Documentazione ulteriore	Alla domanda va allegata la seguente ulteriore documentazione: <ul style="list-style-type: none"> • Copia della documentazione inoltrata all'Ente Pubblico; • Copia del decreto di finanziamento dell'Ente Pubblico o copia della nota di assenso dell'Ente Pubblico finanziatore. 	

Intervento b) Finanziamento spese di investimento

Modalità	<ul style="list-style-type: none"> • Finanziamento spese di investimento • Restituzione mediante rate trimestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi 	
Iniziativa ammissibili	Programmi aziendali riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> - Investimenti aziendali materiali ed immateriali che possono comprendere anche l'acquisto di scorte (massimo 30% del programma di investimento); - Programmi di capitalizzazione. 	
Condizioni e Caratteristiche		
Durata finanziamento	Fino a 84 mesi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento)	
Rimborso	Rate trimestrali posticipate, scadenti il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre	
Importo minimo	5.000,00 euro	
Importo massimo	150.000,00 euro	
Tasso di interesse massimo	1,00% (per classe di rischio da 1 a 6 CUSomer PROFILE) 3,00% (negli altri casi)	
Documentazione	Alla domanda va allegata la seguente ulteriore documentazione: <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione attestante che per l'iniziativa la cooperativa non ha presentato/non presenterà alcuna istanza di contribuzione pubblica. 	

Intervento c) Finanziamento per il sostegno alla liquidità aziendale

Modalità	<ul style="list-style-type: none"> Finanziamento spese correnti Restituzione mediante rate trimestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi
Iniziativa ammissibili	Programmi aziendali riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> Salari e stipendi, utenze, fornitori per acquisto scorte, ecc.
Condizioni e Caratteristiche	
Durata finanziamento	Fino a 24 mesi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento)
Rimborso	Rate trimestrali posticipate, scadenti il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre
Importo minimo	5.000,00 euro
Importo massimo	50.000,00 euro
Tasso di interesse massimo	2,00% (per classe di rischio da 1 a 6 CUSomer PROFILE) 4,00% (negli altri casi)
Documentazione ulteriore	Alla domanda va allegata la seguente ulteriore documentazione: <ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione attestante che per l'iniziativa la cooperativa non ha presentato/non presenterà alcuna istanza di contribuzione pubblica.

ALLEGATO "C"

ATTO DI ADESIONE BANCA

Spettabili

Cassa Centrale Banca
Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Via Segantini 5
38122 TRENTO
PEC: agevolato@pec.cassacentrale.it

Fondosviluppo Friuli Venezia Giulia S.p.A.
Viale Giovanni Paolo 15
33100 UDINE
PEC: confsviluppo@pec.confcooperative.it

Oggetto: Adesione all'Accordo di collaborazione stipulato tra Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. e Fondosviluppo FVG S.p.A.

La sottoscritta, con sede legale a..... in via/piazza..... n....., Codice Fiscale, e Registro Imprese di..... n., codice ABI n., aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig., nato a.....(.....), il...../...../....., c.f....., Presidente del Consiglio di Amministrazione, a quanto infra facoltizzato dall'art del vigente Statuto Sociale e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data (di seguito, "**Banca aderente**"),

PREMESSO CHE

- a) Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito, "**CCB**") e Fondosviluppo Friuli Venezia Giulia S.p.A. ("**Fondosviluppo FVG**") hanno sottoscritto in data un Accordo di collaborazione (di seguito, "**Accordo**"), volto a regolare i loro reciproci rapporti in ordine alla concessione di finanziamenti bancari ad Enti beneficiari che ne facciano richiesta;
 - b) l'art. 11 dell'Accordo contempla la reciproca disponibilità ed accettazione, da parte dei sottoscrittori, dell'eventualità che le Banche aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca possano aderire successivamente all'Accordo stesso;
 - c) la scrivente Banca ha aderito al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca;
 - d) l'adesione all'Accordo comporta l'automatica applicazione a ciascuna Banca aderente di tutti i termini e le condizioni previsti nell'Accordo e nei suoi allegati, nonché nelle successive modifiche ed integrazioni;
 - e) la Banca aderente ha ricevuto copia dell'Accordo stipulato tra CCB e Fondosviluppo FVG ed ha preso atto di quanto in esso convenuto;
 - f) la Banca aderente intende aderire all'Accordo, accettando ogni condizione ivi prevista.
- Tutto ciò premesso, la Banca come sopra rappresentata

DICHIARA

di aderire all'Accordo stipulato tra CCB e Fondosviluppo FVG e per l'effetto di accettare, come di fatto accetta, tutte le condizioni in esso previste, con specifico riferimento ai singoli articoli e allegati, e di impegnarsi al rispetto di quanto in esso integralmente contenuto.

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 12 dell'Accordo e 7 del Regolamento le comunicazioni ad essa rivolte devono essere inviate ai seguenti indirizzi:

Indirizzo, CAP, Comune:

Telefono:

E-mail:

PEC:

Referente dell'Accordo:

Il presente atto di adesione firmato digitalmente, unitamente a copia dell'Accordo, deve essere inviato tramite posta elettronica certificata rispettivamente a Cassa Centrale Banca ed a Fondosviluppo FVG.

Luogo e data

.....

(timbro e firma della Banca)